



Città di Vibo Valentia  
(Provincia di Vibo Valentia)

COM. N. _____	COPIA
29 AGO 2014	
Prot. N. <u>39392</u>	
Cap. _____	Cl. _____
Fisc. _____	

**Commissione Straordinaria di Liquidazione**

nominata con D.P.R. del 18 novembre 2013 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267  
89900 - Piazza Martiri dell'Ungheria - P.I. 00302030796

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 123**

**OGGETTO :** Istanza prot. gen. n. 5032 del 31/01/2014 (reg. int. O.S.L. n. 143) prodotta dall'Avv. Vera Carone con studio legale in via Libertà, 101 Tropea (VV) per conto della "Futuredil s.n.c. di Carone Pietro & C.", con sede in S.Domenica di Ricadi (V.V.). Non ammissione alla massa passiva.

L'anno duemilasedici, il giorno due, del mese di agosto, alle ore 16,00, nella sede municipale del Comune di Vibo Valentia, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Vibo Valentia nominata con D.P.R. del 18 novembre 2013, ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, nelle persone dei signori:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dott.ssa Carla Caruso	<i>componente</i>	X	
Dott. Andrea Casiglia	<i>componente</i>	X	
Dott. Domenico Piccione	<i>componente</i>	X	

per trattare l'argomento in oggetto.

Svolge le funzioni verbalizzanti il Vice Segretario Generale dott.ssa Adriana Teti.

**La Commissione straordinaria di liquidazione**

**VISTA** l'istanza di ammissione alla massa passiva, acquisita al prot. gen. n. 5032 del 31/01/2014 (reg. int. O.S.L. n. 143), prodotta dall'Avv. Vera Carone, con studio legale in via Libertà, 101 Tropea (VV), per conto della "Futuredil s.n.c. di Carone Pietro & C." di un asserito credito di € 19.908,09 comprensivo di IVA di tale società, vantato per servizio di ricovero, mantenimento e assistenza cani randagi;

**ESPLETATA** la relativa istruttoria ed eseguite le necessarie verifiche contabili nonché vista l'attestazione di cui all'art. 254 del TUEL, rilasciata dalla Dirigente del competente Settore dott.ssa Adriana Teti, da cui si evince che l'importo inerente il credito vantato di € 19.908,09 si riferisce: a) per sei delle sette fatture allegate, al servizio prestato nell'anno 2013 e, quindi, la loro valutazione non rientra nella competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione. Infatti, secondo l'art. 252 co 4 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000: " *L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato...*". Nello specifico il Comune di Vibo Valentia ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con delibera di C.C. n. 39 del 21/06/2013, approvando definitivamente, in seguito, il bilancio riequilibrato relativamente all'esercizio 2013 con delibera di C.C. n. 66 del 07/11/2014. La Commissione Straordinaria di Liquidazione ha pertanto competenza solo per fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2012. Le fatture in questione vengono qui di seguito elencate:

Fattura n. 18 del 2 aprile 2013 di euro 3.893,18;

Fattura n. 26 del 2 aprile 2013 di euro 84,70;

Fattura n. 55 del 14 giugno 2013 di euro 2.638,71;


Fattura n. 76 del 14 agosto 2013 di euro 2.638,71;

Fattura n. 96 del 9 novembre 2013 di euro 4.012,58;

Fattura n. 119 del 31 dicembre 2013 di euro 2.660,52.

b) ad una unica fattura emessa nel periodo ricompreso entro il 31/12/2012, e cioè la n. 110 del 31 dicembre 2012 di euro 3.979,69, relativa al servizio reso per il periodo 01/10-31/12/2012; tale servizio è stato prestato di fatto, in assenza di affidamento con gara e di contratto, senza, dunque, alcun accordo che abbia disciplinato i reciproci rapporti tra Comune e ditta;

**PRESO ATTO** che, secondo le risultanze istruttorie, l'ultimo disciplinare regolante i rapporti tra le parti è stato approvato con determinazione n. 13 del 16/02/2008, e ad esso è seguita la stipula del contratto rep.n. 40 del 18/04/2008, per definire il rapporto della durata di sei mesi, nelle more dell'indizione della gara per l'affidamento del servizio;



che, in realtà, in prosieguo, il Comune non ha più indetto nessuna gara, ed ha continuato a far gestire il servizio alla FUTUREDIL s.n.c.;

che, non essendovi alcuna disciplina del rapporto, in data 19/05/2011 si è anche reso necessario stabilire in via transattiva il corrispettivo da pagare, sia per le prestazioni già rese dalla Società nel periodo 01/07/2010-31/03/2011, che per quelle ulteriori, in parte già rese ed in parte ancora da rendere, relative al periodo 01/04/2011-31/12/2011, stabilendo un compenso forfettario, per il servizio di custodia e mantenimento fino a 18 cani, di euro 15.658,00 lordi annui, ponendo a base del calcolo il prezzo unitario di euro 2,38, IVA compresa a cane, a fronte di euro 2,60 oltre IVA a cane, al quale la ditta stava invece fatturando, e ciò sempre nelle more dell'indizione di una gara, mai, però, bandita (l'accordo transattivo è stato poi recepito nella delibera di G.C. n. 136 del 07/06/2011);

che il rapporto è dunque proseguito senza gara e senza contratto anche dopo il 31/12/2011, e riguarda le prestazioni rese nel periodo 01/10-31/12/2012, al quale si riferisce la fattura n. 110 del 31 dicembre 2012 di euro 3.979,69 allegata all'istanza di ammissione al passivo;

che, a fronte della sopra descritta modalità di affidamento e di regolamentazione del servizio, la C.S.L., potendo valutare l'utilità comunque tratta dall'Ente, ha ritenuto di fare proprie le risultanze istruttorie sull'istanza in esame, secondo le quali l'importo da corrispondere ammonta ad euro 1.970,64 e non agli euro 3.979,69 fatturati, in quanto, nel periodo al quale si riferisce la fattura n. 110/2012, erano presenti presso il canile solo n. 9 cani; la somma deriva dall'applicazione dell'ultimo prezzo unitario convenuto tra le parti di euro 2,38 IVA compresa, fissato con la citata delibera di G.C. n. 136 del 07/06/2011, ritenuto congruo dagli Uffici comunali, moltiplicato per il numero di cani effettivamente ricoverati;

**DATO ATTO** che, con nota racc. a.r. prot. gen. n. 32686 del 16 luglio 2015, questa Commissione, non ravvisando dunque i presupposti per l'inserimento nella massa passiva dell'intero importo richiesto nell'istanza di cui all'oggetto ha comunicato il motivato preavviso di parziale diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 s.m.i. e art. 3 DPR 184/06;

**DATO ATTO** che l'Avv. Vera Carone, per conto della "Futuredil s.n.c. di Carone Pietro & C.", con nota del 21 luglio 2015, assunta al protocollo del Comune di Vibo Valentia al n. 33791 del 23 luglio 2015, ha osservato che la fattura n. 110 del 31 dicembre 2012 "è stata correttamente emessa dalla società mia assistita sulla base delle condizioni economiche stabilite nell'ultimo atto sottoscritto dalle parti, ovvero l'atto transattivo del 19 maggio 2011...Sulla base del suddetto accordo il Comune di Vibo si impegnava a corrispondere alla società mia assistita un importo pari a € 15.658,00 annue (iva compresa) in regime forfettario, per il mantenimento, l'assistenza e la custodia di un numero di cani da 1 a 18. Dunque, a prescindere dal numero di animali effettivamente ospitati, la struttura garantiva la disponibilità di n. 18 posti ed il Comune si impegnava a pagare il suddetto corrispettivo";

**RITENUTE** non condivisibili le argomentazioni della ditta istante in quanto: 1) la transazione si riferisce unicamente al servizio reso nel periodo 1/4-31/12/2011, e, dunque, il servizio nel periodo successivo è stato gestito dalla ditta ancora una volta senza gara e senza nessuna regolamentazione specifica dei reciproci rapporti tra le parti; 2) in siffatta situazione appare possibile riconoscere alla ditta al più la somma ad essa spettante nei limiti della stretta utilità conseguibile dal Comune, che non può che essere parametrata alle prestazioni acquisite effettivamente, e non a quelle considerate forfettariamente, fermo rimanendo che la presente delibera, al pari di tutte le altre delibere di non ammissione totale o parziale, sarà trasmessa a Comune e a Corte dei Conti, per gli approfondimenti sugli aspetti legati alle eventuali responsabilità per le mancate indizioni delle gare;

**RITENUTO**, pertanto, di confermare l'esito dell'istruttoria, anche alla luce delle osservazioni acquisite, e di ammettere, pertanto, solo parzialmente alla massa passiva l'asserito credito vantato dalla ditta istante, per il tramite del suo legale, per tutte le motivazioni esposte,

**RICHIAMATI** gli estremi dell'istanza e dell'esito dell'istruttoria come esposti nella seguente tabella:

Reg. gen.	Reg. Int. OSL	Denominazione	Causale	Importo richiesto	Importo lordo ammesso	Importo lordo non ammesso
n. 5032 del 31/01/2014	n. 143	"Futuredil s.n.c. di Carone Pietro & C." Avv. Vera Carone per conto della con studio legale in via Libertà, 101 Tropea (VV).	Servizio di ricovero, mantenimento e assistenza cani randagi;	€ 19.908,09	€ 1.970,64	€ 17.934,45

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

2/3

1) DI AMMETTERE PARZIALMENTE alla massa passiva dell'Ente l'istanza in oggetto prot. gen. n. 5032 del 31/01/2014 (reg. int. O.S.L. n. 143) prodotta dall'Avv. Vera Carone per conto della "Futuredil s.n.c. di Carone Pietro & C.", con sede in S.Domenica Talao (V.V.), per complessive € 1.970,64 , per le motivazioni esplicitate in narrativa, che qui si richiamano;

2) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai sensi dell'art. 9, comma 4 del DPR 378/93 all'Avv. Vera Carone, con studio legale in via Libertà, 101 Tropea (VV), che ha proposto l'istanza per conto della "Futuredil s.n.c. di Carone Pietro & C.".

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DPR 24/08/1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, a cura del personale di supporto alla Commissione straordinaria di liquidazione.

La Commissione straordinaria di liquidazione

F.to Il Presidente-dott.ssa Carla Caruso

F.to Il Commissario-dott. Andrea Casiglia

F.to Il Commissario-dott. Domenico Piccione

F.to Il Segretario Verbalizzante  
dott.ssa Adriana Teti

